



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 07/04/2015**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2015, n. 201

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero minimo e massimo di candidati, suddiviso per genere, e determinazione del numero di presentatori. Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO il proprio decreto n. 199 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 31 maggio 2015, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della sopra richiamata l.r. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

### **DECRETA**

le liste circoscrizionali da utilizzare per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono

comprendere, un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale dalla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella medesima tabella è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero previste dall'art. 8, comma 9, della legge regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della Regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia della Regione.

Bari, li 7 aprile 2015

VENDOLA